



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING"
VIA DEGLI ORAFI n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI
tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327 C. M. RMIC85300C
e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT - C.F. 9719797058
sito web:www.icmlking.gov.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la L. 190/2012;

Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis;

Visto l'art. 31 DL 90/2014;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), delibera n. 1074 del 21.11.2018;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal MIUR con decreto n. 72 del 31.01.2018;

Visto il decreto n. 27 del 1° Febbraio 2018, con cui il Direttore Generale ha nominato i Referenti per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Lazio;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio per il triennio 2018-2020;

EMANA

Il seguente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING Presso l'I.C. "Martin Luther King"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis 1, al d.lgs. 165/2001, "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che potrebbero ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, modalità di trasmissione e destinatari delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista di reati o irregolarità, che possano costituire l'oggetto del whistleblowing.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa e ciò a prescindere dalla rilevanza penale posta in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare; (tratto dal PTPC Usr Lazio) Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o i colleghi.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Viene messo a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello, il cui utilizzo rende più agevole la presente procedura. Il modello, allegato al presente documento, è reperibile nel sito web dell'Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente". La segnalazione va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni. La segnalazione ricevuta va protocollata in via riservata. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione interna non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente Scolastico, marialaura.fanti@istruzione.it - a mezzo del servizio postale o brevi manu al Dirigente Scolastico; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING"
VIA DEGLI ORAFI n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI
tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327 C. M. RMIC85300C
e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 9719797058
sito web:www.icmlking.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Dirigente Scolastico - riservata/personale".

- mediante invio all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): prevenzione corruzione.lazio@istruzione.it
- mediante invio all'indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Nei confronti del dipendente, che effettui una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING"
VIA DEGLI ORAFI n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI
tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327 C. M. RMIC85300C
e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT - C.F. 9719797058
sito web:www.icmlking.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituto.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Dirigente Scolastico che, valutata la sussistenza degli elementi, stabilisce tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

7. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Categoria "Altri Contenuti" - Sottocategoria "Accesso Civico".

Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà delle significative variazioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Laura FANTI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 4 DEL 22.01.2019.